



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 333 DEL 27/10/2023

OGGETTO: Pubbliche vie del centro abitato e fuori dallo stesso nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa - Provvedimento temporaneo a disciplina e tutela della circolazione stradale nel periodo invernale con utilizzo di pneumatici da neve o catene per tutti gli autoveicoli nel periodo compreso tra il 15/11/2023 e ed il 15/04/2024

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della circolazione stradale e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Rilevato che per tutelare prioritariamente la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità sia opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali, idonei alla marcia su sede stradale nevosa o ghiacciata o con catene da neve;

Visti gli artt. 5 c.3 6 c.4, 7, 37 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Preso atto della "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 del 16/01/2013;

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante

della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dal giorno 15/11/2023 al giorno 15/04/2024 nelle pubbliche vie del centro abitato e fuori dallo stesso, nei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa :

- Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio omologati a tale scopo;
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

PRESCRIVE

IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco del pneumatico);
- I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1;
- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22 ottobre 1971 del Ministro dei trasporti e

dell'aviazione civile;

- In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, si dispone altresì l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante apposizione di specifica segnaletica stradale della tipologia richiamata in premessa .

Che la segnaletica di cui sopra sia gestita e posizionata e mantenuta efficiente dalla Società in Housing Adopera S.r.l. per il Comune di Casalecchio di Reno, mentre per i Comuni di Monte San Pietro e di Zola Predosa, dagli uffici comunali competenti

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata.

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore.

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro

120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)